

Sunto concernente l'IVA sull'importazione di beni

Edizione 2008

Valevole: 24.10.2008 al 31.12.2009

Editore:
Amministrazione federale delle dogane AFD
Direzione generale delle dogane
Monbijoustrasse 40
3003 Berna

sekretariat.ozd-mehrwertsteuer@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch



INDICE

INDICE	2
1 Basi giuridiche	3
2 Campo d'applicazione dell'IVA svizzera.....	3
3 Competenze	3
4 IVA sull'importazione di beni	3
4.1 Importanza e scopo dell'imposta all'importazione.....	3
4.2 Diritto applicabile	4
4.3 Persone assoggettate all'imposta	4
4.3.1 Principio.....	4
4.3.2 Eccezioni	4
4.3.2.1 Abrogazione della responsabilità solidale	4
4.3.2.2 Procedura di riporto.....	5
4.4 Oggetto dell'imposta.....	5
4.4.1 Principio.....	5
4.4.2 Eccezioni	5
4.5 Esenzioni dall'imposta	6
4.6 Base di calcolo dell'imposta	7
4.6.1 Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione.....	7
4.6.1.1 In generale.....	7
4.6.1.2 Operazione binominale.....	8
4.6.1.3 Operazione a catena	9
4.6.2 Controprestazione / valore di mercato	10
4.6.2.1 Principio.....	10
4.6.2.2 Eccezione	11
4.6.3 Spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero	11
4.6.3.1 In generale.....	11
4.6.3.2 Spese accessorie	11
4.6.3.3 Primo luogo di destinazione sul territorio svizzero	12
4.6.4 Dubbi circa l'esattezza del valore dichiarato	13
4.6.5 Conversione delle valute estere in franchi svizzeri	13
4.7 Aliquote d'imposta	13
4.7.1 Sono imponibili all'aliquota ridotta (2,4%):	13
4.7.2 Sono imponibili all'aliquota normale (7,6%):	13
4.7.3 Differenza tra prestazione complessiva, principale, accessoria e combinazioni di prestazioni	13
4.7.3.1 Base giuridica	13
4.7.3.2 Prestazione complessiva.....	14
4.7.3.3 Prestazione principale e prestazione accessoria	14
4.7.3.3.1 Imballaggio di un bene	15
4.7.3.3.2 Componenti e beni accessori	15
4.7.3.3.3 Altre prestazioni fornite in correlazione con il bene importato.....	15
4.7.3.4 Combinazioni di prestazioni (assortimento di beni).....	15
4.8 Pagamento dell'imposta	16
4.9 Restituzione dell'imposta all'importazione per effetto della riesportazione.....	16
4.10 Condoni dell'imposta all'importazione.....	17
4.11 Termini e autorità di ricorso.....	17
4.11.1 Restituzione dell'imposta all'importazione.....	17
4.11.2 Modifica di dichiarazioni d'importazione non concernente l'imposizione	17
4.11.3 Modifica di dichiarazioni d'esportazione.....	17
5 Deduzione dell'imposta precedente	18

1 Basi giuridiche

Con decreti del 18 giugno 1993 le Camere federali hanno approvato il nuovo regime finanziario della Confederazione. Esso prevedeva tra l'altro l'introduzione dell'IVA.

Il 2 settembre 1999 il Parlamento ha approvato la legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20). Il 29 marzo 2000 il Consiglio federale ha deciso di porre in vigore tale legge in data 1° gennaio 2001. Lo stesso giorno ha emanato l'ordinanza relativa alla legge sull'IVA (OLIVA; RS 641.201). Dal canto suo, il Dipartimento federale delle finanze ha tra l'altro emanato l'ordinanza concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (RS 641.201.31) e l'ordinanza concernente l'esenzione fiscale per forniture sul territorio svizzero in vista dell'esportazione nel traffico turistico (RS 641.201.41).

Il 28 novembre 2004 popolo e Cantoni hanno accettato il nuovo regime finanziario. Esso è valido al massimo sino al 2020.

2 Campo d'applicazione dell'IVA svizzera

Il campo d'applicazione si estende al territorio svizzero. Per "territorio svizzero" s'intendono il territorio della Svizzera e i territori esteri conformemente alle convenzioni internazionali (il Principato del Liechtenstein e Büsingen).

Fintantoché saranno escluse dal territorio doganale svizzero, nelle valli di Samnaun e Sampuoir saranno assoggettate all'IVA soltanto le prestazioni di servizi nonché le prestazioni del settore alberghiero e della ristorazione. Per le forniture di beni le valli di Samnaun e Sampuoir sono di conseguenza considerate estero. Le perdite fiscali subite dalla Confederazione a causa di tale disposizione saranno compensate dai comuni di Samnaun e Tschlin.

3 Competenze

Le seguenti amministrazioni si occupano della riscossione dell'IVA:

- l'Amministrazione federale delle contribuzioni, divisione principale Imposta sul valore aggiunto, e l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein sono competenti per la riscossione dell'IVA sulle operazioni all'interno del territorio svizzero e sulle prestazioni di servizi che le persone sul territorio svizzero hanno ricevuto da imprese con sede all'estero;
- l'Amministrazione federale delle dogane riscuote l'IVA sull'importazione di beni.

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, l'Amministrazione delle contribuzioni del principato del Liechtenstein e l'Amministrazione federale delle dogane emanano tutte le istruzioni e le decisioni necessarie all'adempimento dei compiti loro assegnati.

4 IVA sull'importazione di beni

4.1 Importanza e scopo dell'imposta all'importazione

Per i beni forniti sul territorio svizzero l'IVA viene pagata dai contribuenti. Un ordinamento che non prevedesse l'imposizione dell'importazione di beni costituirebbe uno svantaggio concorrenziale per i contribuenti. Essi sarebbero confrontati ai concorrenti esteri, che potrebbero rifornire direttamente i consumatori finali sul territorio svizzero senza pagare l'IVA. Il consumo di beni sarebbe assoggettato all'imposta in modo incompleto e iniquo. Non si può quindi rinunciare all'imposizione fiscale dei beni importati dall'estero.

Un'importanza particolare viene attribuita all'IVA sulle importazioni di beni effettuate da importatori non assoggettati all'imposta (privati, scuole, ecc.). Ciò vale anche per le importazioni di beni da parte di importatori registrati come contribuenti sul territorio svizzero ma che non hanno diritto alla deduzione dell'imposta precedente (p.es. conteggio secondo l'aliquota saldo, impiego dei beni per un'operazione esente da imposta) o che non hanno diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente (p.es. importazioni a contribuenti sovvenzionati). Un'imposizione scorretta all'atto dell'importazione comporta una perdita fiscale e una distorsione concorrenziale.

4.2 Diritto applicabile

La legislazione doganale è applicabile anche all'IVA sulle importazioni di beni, sempre che la LIVA non contenga altre disposizioni. Ad esempio, la LIVA non prevede alcun ordinamento autonomo per quanto concerne la procedura di riscossione dell'IVA sulle importazioni; in tal caso si applica pertanto la legislazione doganale.

4.3 Persone assoggettate all'imposta

4.3.1 Principio

Il credito fiscale nasce simultaneamente all'obbligazione doganale. Sono contribuenti i debitori doganali conformemente alla legge sulle dogane. La cerchia di tali persone è relativamente ampia. Essa comprende:

- la persona che trasporta i beni attraverso il confine;
- la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione o incaricata della dichiarazione;
- la persona per conto della quale i beni vengono importati.

Ai fini fiscali è irrilevante se il debitore doganale è il fornitore, l'importatore, il commerciante, il consumatore, se è o non è registrato come contribuente sul territorio svizzero oppure se è proprietario dei beni importati. All'atto dell'importazione i contribuenti di beni rispondono solidalmente dell'IVA dovuta. Il diritto di regresso è disciplinato dal diritto civile.

4.3.2 Eccezioni

4.3.2.1 Abrogazione della responsabilità solidale

La responsabilità solidale per le persone che allestiscono professionalmente dichiarazioni doganali è abrogata se sono adempite simultaneamente le seguenti condizioni:

- l'importatore ha diritto alla deduzione integrale dell'imposta precedente;
- l'importatore ha aperto un conto per il pagamento dell'imposta all'Amministrazione federale delle dogane prestando una garanzia (cosiddetto conto doganale PCD);
- la persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali agisce in qualità di rappresentante diretto dell'importatore;
- l'IVA sull'importazione viene addebitata sul conto doganale PCD dell'importatore e quindi fatturata dall'Amministrazione federale delle dogane.

Trattasi di rappresentanza se l'importatore ha incaricato la persona che allestisce professionalmente dichiarazioni doganali di imporre i beni all'importazione e di addebitare l'IVA dovuta sul suo conto doganale PCD.

4.3.2.2 Procedura di riporto

L'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del principato del Liechtenstein possono autorizzare, a determinate condizioni, i contribuenti sul territorio svizzero a non pagare l'IVA dovuta sull'importazione di beni all'Amministrazione federale delle dogane, bensì a dichiararla nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Per tali importazioni è quindi assoggettato all'imposta l'importatore registrato come contribuente sul territorio svizzero che è stato autorizzato a far capo a tale procedura.

4.4 Oggetto dell'imposta

4.4.1 Principio

Oggetto dell'imposta è l'importazione di beni sul territorio svizzero, ossia il passaggio fisico di beni attraverso la linea doganale. Il fatto generatore dell'imposta all'importazione non presuppone un'operazione tra gli interessati. Esso sussiste anche se un imprenditore estero trasporta i beni attraverso il confine per venderli o noleggiarli sul territorio doganale svizzero. Lo stesso vale se i beni vengono consegnati a un importatore senza che esso debba pagare una controprestazione.

Sono considerati beni le cose mobili, comprese le prestazioni di servizi e i diritti inclusi. All'importazione gli animali vivi sono equiparati alle cose.

L'oggetto dell'imposta non comprende soltanto la cosa fisica, ma anche le prestazioni di servizi e i diritti in essa inclusi. Il rapporto tra il valore materiale della cosa e il valore delle prestazioni di servizi o dei diritti non riveste alcuna importanza. Anche se il valore materiale rappresenta soltanto una parte minima delle prestazioni di servizi o dei diritti inclusi, l'oggetto dell'imposta è costituito dalla cosa, compresi le relative prestazioni di servizi e i diritti (p.es. programmi per computer su supporti di dati).

Tale principio implica che all'atto dell'importazione non vengono imposti soltanto la controprestazione, risp. il valore di mercato della cosa fisica, ma anche la controprestazione, risp. il valore di mercato delle prestazioni di servizi e/o dei diritti in essa inclusi.

4.4.2 Eccezioni

Derogano al principio menzionato alla cifra 4.4.1 i supporti di dati assoggettati all'imposta sul territorio svizzero se all'atto della loro importazione non è possibile determinare un valore di mercato. È pertanto assoggettata all'imposta sul territorio svizzero l'importazione dei seguenti beni, indipendentemente dal genere di supporto di dati (cartaceo, dischetto, ecc.):

- Update/upgrade di programmi per computer, che possono essere acquistati solo nell'ambito di un contratto che non fissa la quantità e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati durante il periodo di validità del contratto (p.es. contratto di manutenzione);
- File o parti di file, che possono essere acquistati solo nell'ambito di un contratto che non fissa la quantità e/o la periodicità delle importazioni di ulteriori supporti di dati durante il periodo di validità del contratto (p.es. aggiornamenti);
- Programmi per computer per quali può essere concesso la licenza soltanto pagando periodicamente dei diritti di licenza;
- Programmi per computer che non funzionano a causa della mancanza della licenza o che funzionano solo limitatamente e vengono ceduti gratuitamente;
- programmi per computer non disponibili sul libero mercato (p.es. programma in corso di elaborazione);
- Segmenti o parti di programmi per computer il cui valore non figura né sui listini dei prezzi né sull'ordinazione, risp. sulla fattura;

- supporti di dati con file sonori o di immagini (musica, immagini e filmati in forma digitale o analogica) per i quali non deve essere pagata alcuna controprestazione per il supporto di dati, ma solo una controprestazione per il diritto di utilizzazione che viene calcolata in base a una quantità non nota al momento dell'importazione (p.es. numero di spettatori o di proiezioni);
- Piani e disegni di architetti o ingegneri consegnati al committente in virtù di atti giuridici autonomi;

Si è in presenza di un atto giuridico autonomo se la prestazione è fornita indipendentemente dall'esecuzione di una costruzione o di un bene mobile.

Non si tratta di una prestazione in virtù di un atto giuridico autonomo se, ad esempio, un architetto deve consegnare al committente, oltre al supporto di dati, anche la costruzione o parti di essa. Si è invece in presenza di un atto giuridico autonomo se l'architetto, oltre alla consegna del supporto di dati, si assume solo compiti di sorveglianza e consulenza.

- Disegni e illustrazioni di grafici e designer consegnati al committente in virtù di atti giuridici autonomi;
- Diritti e valori immateriali ceduti in virtù di atti giuridici autonomi;
Si è in presenza di un atto giuridico autonomo se i diritti o i valori immateriali sono ceduti indipendentemente dalla fornitura di un bene.
- Scritti giuridici di avvocati consegnati al committente in virtù di atti giuridici autonomi;
- Perizie di esperti consegnati al committente in virtù di atti giuridici autonomi;
- Traduzioni di testi consegnati al committente in virtù di atti giuridici autonomi;
- Risultati di ricerche, esperimenti, analisi, valutazioni e simili consegnati al committente in virtù di atti giuridici autonomi;
- Illustrazioni originali (diapositive, fotografie, ecc.; anche su supporti che possono essere letti da macchine) trasmesse gratuitamente da un editore estero di stampati a una tipografia svizzera che produce stampati su suo ordine sulla base di questi originali;
- Schizzi e disegni definitivi di grafici, fintanto che sono inviati avanti e indietro tra questi e i loro clienti per valutazione.

Per informazioni più dettagliate si rimanda alla pubblicazione "Software" (mod. 52.21).

L'acquisizione di tali supporti di dati dall'estero non soggiace quindi all'IVA sull'importazione, bensì all'imposta sul territorio svizzero. L'imposizione compete all'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Siffatti supporti di dati devono tuttavia essere dichiarati per l'imposizione presso l'ufficio doganale all'atto del passaggio del confine. Sul documento d'importazione occorre indicare un valore IVA di CHF 0.--.

4.5 Esenzioni dall'imposta

Sono esenti dall'IVA le importazioni di:

- beni secondo l'articolo 19a OLIVA (beni destinati a capi di Stato e per enti diplomatici e consolari internazionali e ai loro membri, casse mortuarie, urne e ornamenti funebri, premi d'onore, ecc.);
- beni giusta l'articolo 1 dell'ordinanza del Dipartimento federale delle finanze concernente l'importazione esente dall'imposta di beni in piccole quantità, di valore minimo o il cui ammontare d'imposta è irrilevante (regali di genere e quantità usuali, fino ad un prezzo di vendita al minuto di 100 franchi, spediti da persone private domiciliate all'estero a persone private sul territorio svizzero, beni nel traffico turistico importati nei limiti ammessi in franchigia, il cui ammontare dell'imposta per ogni dichiarazione doganale non supera i cinque franchi);

- organi umani da parte di istituzioni riconosciute a livello medico e di ospedali, nonché sangue umano intero da parte di titolari dell'apposita licenza;
- opere d'arte create con i mezzi di pittori o scultori e trasportate in Svizzera dallo stesso artista o per suo ordine, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti da terzi all'estero (p.es. gettata di sculture);
- beni ammessi in franchigia di dazio in virtù dell'articolo 8 capoverso 2 lettere b-d, g e i-l della legge sulle dogane (p.es. mezzi di pagamento legali, titoli, manoscritti e documenti senza valore di collezione; francobolli validi sul territorio svizzero e altri valori di bollo, con un prezzo non eccedente il loro valore facciale; masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati; campioni e saggi di merci);
- beni riesportati temporaneamente secondo il regime doganale di ammissione temporanea o del perfezionamento passivo, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti all'estero (spese di riparazione, perfezionamento, verifica, regolazione e controllo del funzionamento);
- beni comprovatamente destinati al libero traffico interno che sono stati esportati provvisoriamente per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto e rispediti al mittente in Svizzera, ad eccezione della controprestazione per i lavori eseguiti all'estero;
- beni importati temporaneamente nel territorio doganale secondo il regime doganale dell'ammissione temporanea o del perfezionamento attivo con restituzione, ad eccezione della controprestazione per il loro uso;
- beni svizzeri di ritorno, esportati dal libero traffico interno e rispediti intatti al mittente sul territorio svizzero, purché non siano stati esentati dall'IVA per effetto dell'esportazione. L'esenzione dall'imposta avviene mediante restituzione, sempreché l'ammontare dell'IVA sia rilevante. Gli uffici doganali riscuotono quindi l'imposta su tali beni all'atto della reimportazione;
- beni importati temporaneamente nel territorio doganale da una persona registrata come contribuente in Svizzera per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto secondo la procedura dell'obbligo di pagamento condizionato (regime di non riscossione);
- aeromobili acquistati da compagnie di navigazione che sulla base di un'attestazione appropriata rilasciata dall'Amministrazione federale delle contribuzioni o dall'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, compresi i beni per il montaggio, l'esercizio o il rifornimento di tali aeromobili nonché le spese di trasformazione, riparazione e manutenzione all'estero;
- beni esenti dall'imposta secondo gli accordi di diritto pubblico internazionale.

4.6 Base di calcolo dell'imposta

4.6.1 Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione

4.6.1.1 In generale

Un contribuente registrato presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni o l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein deve pagare l'IVA solo per le forniture di beni sul territorio svizzero. Le forniture di beni all'estero non sono quindi imponibili. Per poter distinguere se una fornitura avviene in Svizzera o all'estero occorre conoscere il luogo in cui si trovano i beni al momento della consegna, ossia il luogo della fornitura.


Il luogo della fornitura è definito nella LIVA, che opera la distinzione qui appresso.

- L'acquirente prende in consegna i beni presso il fornitore o li fa prendere in consegna da un terzo (p.es. spedizioniere o vettore; fornitura con presa a carico presso il fornitore). Per le forniture con presa a carico presso il fornitore il luogo della fornitura è quello in cui il fornitore consegna i beni all'acquirente o a un terzo da lui incaricato.

- Il fornitore spedisce o trasporta i beni (fornitura di beni trasportati o spediti dal fornitore). In una fornitura di beni trasportati il fornitore consegna personalmente i beni all'acquirente, mentre in una fornitura di beni spediti il fornitore incarica un terzo indipendente (p.es. spedizioniere o vettore) di trasportare i beni al suo acquirente. Per tali forniture il luogo della fornitura è quello in cui inizia il trasporto o la spedizione.

A tal riguardo si rimanda anche alla pubblicazione 52.25 "Luogo della fornitura e importatore all'atto dell'importazione".

4.6.1.2 Operazione binominale



Se il fornitore estero A spedisce o trasporta i beni all'acquirente B, l'operazione tra lui (A) e l'acquirente B conduce all'importazione. Ciò vale anche se l'acquirente B prende in consegna i beni presso il fornitore estero A o li fa prendere in consegna da un terzo (p.es. spedizioniere, trasportatore).


L'IVA all'importazione viene calcolata sulla controprestazione che l'acquirente B deve pagare al fornitore A. Nella controprestazione vanno incluse le spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero, sempre che non siano già comprese (cfr. cifra 4.6.3).

Il fornitore estero non effettua nessuna fornitura su territorio svizzero. Per principio egli non deve quindi essere menzionato nella dichiarazione doganale né come importatore né come destinatario. Nei casi qui appresso si applicano degli ordinamenti derogatori a tale principio.

- Il fornitore estero effettua una fornitura sul territorio svizzero nell'ambito di un contratto d'appalto (p.es. montaggio dei beni da lui forniti). Per siffatte prestazioni il fornitore estero effettua una fornitura sul territorio svizzero poiché è l'importatore dei beni.
- Il fornitore estero è registrato come contribuente sul territorio svizzero ed effettua forniture di beni trasportati o spediti. Egli ha chiesto delle semplificazioni all'atto dell'importazione (dichiarazione di adesione) presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein e tale richiesta è stata accolta. Ciò comporta quanto segue:
 - nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore il fornitore estero A presso il suo rappresentante fiscale sul territorio svizzero (p.es. Handels AG, Bonn, c/o Treuhand AG, casella postale, Bienne) e come destinatario l'acquirente B;
 - all'atto dell'importazione dei beni la base di calcolo dell'imposta si fonda sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero conteggiata dal fornitore estero A al suo acquirente B;
 - il fornitore estero A può far valere come imposta precedente nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'IVA riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane, sempre che siano adempite le condizioni degli articoli 38 segg. LIVA;

- il fornitore estero deve conteggiare con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein le forniture di beni effettuate sul territorio svizzero, pertanto egli può liberamente trasferire l'imposta sul territorio svizzero sulla fattura destinata all'acquirente B.

4.6.1.3 Operazione a catena



Trattasi di un'operazione a catena se diversi fornitori concludono delle operazioni concernenti i medesimi beni e tali operazioni si concretizzano nel senso che

- l'ultimo acquirente sul territorio svizzero della catena (C) prende in consegna o fa prendere in consegna da un terzo i beni della fornitura presso il primo fornitore estero della catena (A) (p.es. spedizioniere, vettore) oppure
- il primo fornitore della catena (A) trasporta o spedisce i beni della fornitura all'ultimo acquirente sul territorio svizzero della catena (C).

Se il primo fornitore della catena (A) spedisce o trasporta i beni all'acquirente sul territorio svizzero (C), quest'ultimo è l'importatore. L'importatore è quindi l'acquirente della catena al quale il primo fornitore della catena consegna i beni (fornitura di beni trasportati) o al quale lo spedizioniere, risp. il vettore deve consegnare i beni conformemente al mandato del primo fornitore della catena (fornitura di beni spediti).

Se l'acquirente C prende in consegna o fa prendere in consegna da un terzo (p.es. spedizioniere, vettore) il bene presso il primo fornitore A, egli è l'importatore. L'importatore è quindi quell'acquirente che prende in consegna o fa prendere in consegna il bene all'estero.

L'operazione tra l'importatore C e il suo fornitore B conduce all'importazione. La controprestazione da pagare per tale operazione costituisce la base di calcolo dell'IVA sull'importazione. Nella controprestazione vanno incluse le spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero, sempre che non siano già comprese (vedi cifra 4.6.3). L'intermediario B esegue una fornitura all'estero per la quale non deve pagare l'imposta presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Questo ordinamento vale anche nei casi in cui diversi fornitori concludono delle operazioni concernenti il medesimo bene e le quali sono realizzate in modo tale che l'intermediario svizzero o estero B trasporta il bene della fornitura dal fornitore estero A all'acquirente C o incarica un terzo (p.es. spedizioniere o vettore) del trasporto.

Nei casi qui appresso si applicano ordinamenti derogatori a tali principi.

- Il fornitore estero effettua una fornitura sul territorio svizzero nell'ambito di un contratto d'appalto (p.es. montaggio del bene da lui fornito). Egli esegue quindi una fornitura sul territorio svizzero. L'operazione tra il fornitore estero A e il suo committente svizzero B conduce all'importazione. Nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore il fornitore estero A presso il suo rappresentante fiscale sul territorio svizzero, risp. la ditta presso la quale viene montato il bene (acquirente C) e come destinatario l'acquirente B.

L'IVA sull'importazione viene calcolata sulla controprestazione che il fornitore estero A fattura al committente B, risp. sul prezzo di vendita dei beni (vedi cifra 4.6.2.1). Nella controprestazione o nel valore di mercato vanno incluse le spese accessorie fino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero, sempre che non siano già comprese.

- L'intermediario B effettua una fornitura di un bene mobile sul territorio svizzero e contegge volontariamente con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein le forniture effettuate all'acquirente C (forniture all'estero). Tale procedura semplificata presuppone che si disponga di un'autorizzazione (dichiarazione d'adesione) dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. dell'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein. Se l'intermediario B è stato autorizzato a far capo a tale procedura, ciò ha le seguenti conseguenze:
 - nella dichiarazione doganale occorre menzionare come importatore l'intermediario B e come destinatario l'acquirente C;
 - all'atto dell'importazione dei beni la base di calcolo dell'imposta si fonda sulla controprestazione al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero conteggiata dal fornitore estero A all'intermediario B;
 - l'intermediario B può far valere come imposta precedente nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein l'IVA sull'importazione riscossa dall'Amministrazione federale delle dogane, sempre che siano adempite le condizioni degli articoli 38 segg. LIVA;
 - l'intermediario B deve conteggiare con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein tutte le forniture di beni effettuate sul territorio svizzero.

4.6.2 Controprestazione / valore di mercato

4.6.2.1 Principio

L'IVA viene calcolata:

- sulla controprestazione se l'importazione è effettuata in base a un contratto di vendita o di commissione. La controprestazione comprende tutto ciò che l'importatore o un terzo in sua vece paga o deve pagare per acquistare i beni. Essa include anche la rifusione di tutte le spese, comprese quelle fatturate separatamente;
- sul valore di mercato negli altri casi. Per valore di mercato s'intende tutto ciò che l'importatore, allo stadio dell'importazione, dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel paese di provenienza dei beni al momento in cui insorge il credito fiscale e in condizioni di libera concorrenza per ottenere i medesimi beni;
- sulla controprestazione per i lavori effettuati sul territorio svizzero per conto di terzi impiegando i beni importati, ed eseguiti da una persona non assoggettata all'imposta sul territorio svizzero (p.es. montaggio di una cucina, montaggio di una casa prefabbricata, lavori di riparazione e di manutenzione di case, installazione di un software presso un cliente);
- sulla controprestazione per i lavori che un pittore o uno scultore fa eseguire all'estero da terzi sulle opere da lui create;

- sulla controprestazione per i lavori eseguiti all'estero su beni imposti secondo il regime doganale del perfezionamento passivo;
- sulla controprestazione per i lavori eseguiti all'estero su beni imposti all'atto del trasporto all'estero secondo il regime doganale d'esportazione, a condizione che essi siano stati comprovatamente esportati temporaneamente dal libero traffico interno per riparazione o lavorazione nell'ambito di un contratto d'appalto, indi rispediti al mittente sul territorio svizzero;
- sulla controprestazione per l'impiego di beni sul territorio doganale imposti secondo il regime doganale dell'ammissione temporanea.

4.6.2.2 Eccezione

Gli importi pagati o da pagare per gli imballaggi con deposito non fanno parte della controprestazione. Di conseguenza, se alla consegna degli imballaggi con deposito viene chiesto un deposito che sarà rimborsato alla riconsegna, tale fattore di costo non verrà incluso nella base di calcolo dell'IVA sull'importazione. Un deposito viene abitualmente conteggiato per gli imballaggi con deposito che vengono utilizzati più volte (p.es. casse, bottiglie di acqua minerale, bombole per gas, europalette). Occorre tuttavia che le condizioni qui appresso siano adempite simultaneamente:

- L'imballaggio è consegnato con il bene ivi contenuto.
- All'atto della consegna dell'imballaggio l'importo del deposito è fatturato separatamente.
- L'importo del deposito è rimborsato al momento della restituzione dell'imballaggio.

Se per il contenitore viene fatturata una controprestazione dipendente dalla durata d'utilizzazione, non si tratta di una consegna di un imballaggio verso deposito, ma della consegna di un contenitore sulla base di un contratto di locazione. Il contenitore non viene quindi consegnato nell'ambito della fornitura del bene imballato. Trattasi dunque di una prestazione indipendente dalla fornitura del bene. L'IVA viene quindi calcolata all'aliquota normale sul valore di mercato del contenitore al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero. L'aliquota alla quale l'importazione del bene contenuto nel contenitore è imponibile e la quota parte del contenitore rispetto alla controprestazione complessiva (più o meno del 30%) sono irrilevanti..

4.6.3 Spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero

4.6.3.1 In generale

Le spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero sono parte integrante della base di calcolo dell'IVA sull'importazione. L'Amministrazione federale delle dogane deve quindi riscuotere l'imposta su tutte le prestazioni fornite nell'ambito di un trasporto transfrontaliero.

La controprestazione o il valore di mercato secondo la cifra 4.6.2 devono essere aumentati delle spese accessorie sino al primo luogo di destinazione sul territorio svizzero, sempre che non siano già comprese.

4.6.3.2 Spese accessorie

In correlazione con i trasporti transfrontalieri, lo spedizioniere e/o il vettore fornisce determinate prestazioni di servizi, comunemente definite spese accessorie. Esse comprendono le seguenti prestazioni:

- le prestazioni di trasporto e quelle assicurative (le spese di trasporto, compresi i fattori di costo come la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, le spese di refrigerazione, l'assicurazione per il trasporto, il noleggio dei contenitori, ecc.);
- le attività accessorie dell'impresa di trasporto (carico e scarico, deposito intermedio, sballatura, ridistribuzione, reimballatura, cambiamento della disposizione, marcatura dell'imballaggio, etichettatura, cernita);
- le prestazioni relative all'imposizione (dichiarazione doganale per l'importazione e l'esportazione, provvigione di presentazione e d'incasso, registrazione, avvisi e spese di porto, ecc.).

Tutte le prestazioni fornite in correlazione con un trasporto transfrontaliero sono parte integrante della base di calcolo dell'IVA sull'importazione, indipendentemente dalla persona per ordine della quale vengono fornite (fornitore o importatore). Se vengono fornite sul territorio svizzero da un contribuente, esse sono esonerate dall'IVA sull'operazione sul territorio svizzero, sempre che siano state fornite nell'ambito di un trasporto transfrontaliero.

4.6.3.3 Primo luogo di destinazione sul territorio svizzero

Il primo luogo di destinazione sul territorio svizzero è il luogo in cui il bene deve essere trasportato al momento in cui insorge il credito fiscale (vedi cifra 4.8). È pertanto determinante il luogo in cui si conclude il trasporto transfrontaliero. A tal riguardo occorre operare la seguente distinzione:

- trasporto transfrontaliero estero - territorio svizzero

Trattasi di un trasporto transfrontaliero estero – territorio svizzero se i beni vengono effettivamente trasportati dall'estero sul territorio svizzero attraverso la linea doganale. Il trasporto transfrontaliero inizia nel luogo in cui il vettore o lo spedizioniere deve prendere in consegna i beni conformemente al mandato del fornitore estero, di un acquirente svizzero (intermediario secondo la cifra 4.6.1.3) o dell'importatore. Esso termina nel luogo in cui il vettore o lo spedizioniere deve consegnare i beni conformemente al mandato del fornitore estero, di un acquirente svizzero (intermediario secondo la cifra 4.6.1.3) o dell'importatore.

Esempio

Un fornitore estero incarica uno spedizioniere di prendere in consegna i beni presso di lui a Monaco e di trasportarli al suo cliente a Berna. Il primo luogo di destinazione sul territorio svizzero è Berna. Le spese per le prestazioni fornite dallo spedizioniere (trasporto, assicurazione, imposizione doganale, ecc.) sino a Berna sono parte integrante della base di calcolo dell'IVA sull'importazione e sono quindi imponibili dall'Amministrazione federale delle dogane. Sul territorio svizzero tali prestazioni sono esonerate dall'IVA (art. 19 cpv. 2 cifra 5 LIVA).

- trasporto transfrontaliero estero - ufficio doganale di confine / ufficio doganale aeroportuale-territorio svizzero

Un fornitore estero trasporta personalmente i beni oppure li fa spedire da un terzo (spedizioniere o vettore) sino a un ufficio doganale di confine o a un ufficio doganale aeroportuale (1° mandato di trasporto). Da lì vengono trasportati in un luogo sul territorio svizzero in base a un nuovo mandato di trasporto (2° mandato di trasporto). Se la persona incaricata del secondo trasporto deve occuparsi anche della dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica del bene, la seconda prestazione di trasporto è considerata come transfrontaliera. Il primo luogo di destinazione sul territorio svizzero è dunque quello in cui la persona incaricata del trasporto e della dichiarazione doganale deve trasportare i beni.

Se ciò non è il caso, il primo luogo di destinazione sul territorio svizzero è l'ufficio doganale di confine o l'ufficio doganale aeroportuale.

Esempio

Un fornitore estero incarica uno spedizioniere estero di prendere in consegna i beni presso di lui a Monaco e di spedirli a Zurigo-Aeroporto. L'importatore incarica uno spedizioniere di imporre i beni presso l'ufficio doganale di Zurigo-Aeroporto e di trasportarli in seguito al suo domicilio a Berna. Il primo luogo di destinazione sul territorio svizzero è Berna. Le spese per le prestazioni fornite dallo spedizioniere (trasporto, assicurazione, imposizione doganale, ecc.) sino a Berna sono parte integrante della base di calcolo dell'IVA sull'importazione e sono quindi imponibili dall'Amministrazione federale delle dogane. Sul territorio svizzero tali prestazioni sono esonerate dall'IVA (art. 19 cpv. 2 cifra 5 LIVA).

4.6.4 Dubbi circa l'esattezza del valore dichiarato

Se ha dei dubbi fondati circa l'esattezza del valore dichiarato o se manca l'indicazione del valore, l'Amministrazione federale delle dogane può stimare in modo obiettivo la base di calcolo dell'imposta.

4.6.5 Conversione delle valute estere in franchi svizzeri

Il prezzo o il valore in valuta estera deve essere convertito in franchi svizzeri secondo il rispettivo corso del cambio (vendita) in vigore l'ultimo giorno delle contrattazioni in Borsa prima dell'insorgere dell'obbligo di pagare l'imposta (vedi cifra 4.8).

4.7 Aliquote d'imposta

4.7.1 Sono imponibili all'aliquota ridotta (2,4%):

- l'acqua trasportata in condotte;
- i prodotti commestibili e le bevande, ad eccezione delle bevande alcoliche (bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5% vol.) nonché dei prodotti commestibili e delle bevande offerti nell'ambito di prestazioni della ristorazione;
- il bestiame, il pollame e i pesci;
- i cereali;
- le sementi, i bulbi e le cipolle da trapianto, le piante vive, le talee, gli innesti, i fiori recisi e i rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili;
- gli alimenti per animali, gli acidi per l'insilamento, lo strame per animali e i concimi;
- i preparati fitosanitari, i materiali di pacciamatura e gli altri materiali vegetali di copertura;
- i medicinali giusta l'articolo 35 OLIVA;
- i giornali, le riviste, i libri e gli altri stampati senza carattere pubblicitario ai sensi degli articoli 32 – 34 OLIVA.

4.7.2 Sono imponibili all'aliquota normale (7,6%):

Tutti i beni non menzionati alla cifra 4.7.1.

4.7.3 Differenza tra prestazione complessiva, principale, accessoria e combinazioni di prestazioni

4.7.3.1 Base giuridica

Nella legislazione concernente l'IVA vale il principio che ogni prestazione fornita (fornitura di un bene/prestazione di un servizio) sia oggetto dell'imposta e, di conseguenza, debba essere imposta in modo separato. Contrariamente a tale principio, l'articolo 36 capoverso 4 LIVA prevede le seguenti due eccezioni:

- le prestazioni complessive vanno imposte all'aliquota normale, sempre che la LIVA non disponga altrimenti (esenzione dall'imposta o aliquota ridotta);
- le prestazioni accessorie condividono il destino fiscale della prestazione principale.

Le prestazioni possono essere costituite da componenti (p.es. beni), che soggiacciono a diverse aliquote d'imposta o che sono in parte imponibili e in parte esenti dall'imposta.

Le disposizioni nazionali sono valide anche per l'IVA sulle importazioni. In tale caso l'oggetto dell'imposta è rappresentato dall'importazione del bene e include le prestazioni di servizio nonché i diritti. Le menzionate disposizioni nazionali possono essere rilevanti nei seguenti casi:

- la combinazione di prestazioni consiste in un bene imponibile all'aliquota ridotta e un bene imponibile all'aliquota normale;
- la combinazione di prestazioni consiste in un bene imponibile e uno esente dall'imposta;
- la combinazione di prestazioni consiste nella fornitura e nel montaggio di un bene.

Occorre dunque stabilire come tali combinazioni di prestazioni devono venire trattate sotto il profilo fiscale, ovvero quale aliquota d'imposta è determinante o se la prestazione è imponibile o esente da imposta. A tale fine è pertanto necessario porsi le domande qui appresso.

- Esiste una prestazione complessiva secondo la cifra 4.7.3.2?
- Esistono una prestazione principale e una prestazione accessoria secondo la cifra 4.7.3.3?

Se nessuna di queste domande ha dato esito ad una risposta affermativa, esiste una maggioranza di prestazioni secondo la cifra 4.7.3.4.

4.7.3.2 Prestazione complessiva

Per prestazione complessiva (unità di prestazione) si intende una combinazione di più prestazioni (beni o beni e prestazioni), se la singola prestazione coincide con l'oggetto della prestazione complessiva, tanto da venir assorbita in esso perdendo la sua autonomia. Una prestazione complessiva unitaria e non divisibile esiste solo se le singole prestazioni che la compongono sono così interdipendenti tra loro che, da una considerazione oggettiva, sono economicamente affini e passano in secondo piano. La valutazione è perciò fatta non alla luce della persona che fornisce la prestazione, bensì in virtù del consumatore medio. La visione e l'interesse del destinatario della prestazione individuale nel rispettivo caso singolo è di conseguenza trascurabile. È inoltre ininfluenza il modo in cui il contratto è elaborato e se il prestatore indica nella fattura una prestazione complessiva o più prestazioni (esempio: all'atto della fornitura di un macchinario montato, i lavori di montaggio sono parte integrante della prestazione complessiva e di conseguenza vanno trattati separatamente).

In caso di combinazione di più beni, tale descrizione si riferisce alle parti costitutive. È parte costitutiva di una cosa tutto ciò che secondo il concetto usuale del luogo appartiene ad essa e non ne può essere separato senza distruggerla, deteriorarla o alterarla (art. 642 segg. CC). La parte costitutiva non è una cosa propriamente detta (bensì solo una parte di una cosa).

Le prestazioni complessive vanno imposte all'aliquota normale, sempre che la LIVA non disponga altrimenti (esenzione dall'imposta o aliquota ridotta).

4.7.3.3 Prestazione principale e prestazione accessoria

Se le combinazioni di più prestazioni (beni oppure beni e prestazioni di servizio) non possono essere considerate, ai sensi della cifra 4.7.3.2, una prestazione complessiva, è necessario esaminare se si tratta di una prestazione principale e di una prestazione accessoria.

Se più prestazioni portano solo nella loro totalità ad ottenere uno scopo economico completo e adeguato, allora è necessario effettuare una distinzione tra la prestazione che esiste anche autonomamente, indipendentemente dalle altre e quella che serve solo per la gestione, l'impiego, la custodia ecc. dell'altra prestazione. In una simile costellazione, la prestazione ausiliaria di un'altra prestazione è accessoria e condivide il destino fiscale dell'altra, ossia la prestazione principale.

Il rapporto tra prestazione principale e prestazione accessoria viene definito ausiliare; si applica il principio della prestazione complessiva. Rispetto alla prestazione accessoria, la prestazione principale è quindi prioritaria.

Una prestazione va considerata accessoria di una principale se le seguenti condizioni sono adempite simultaneamente:

- è secondaria rispetto all'altra prestazione;
- è strettamente legata alla prestazione principale;
- completa, migliora o perfeziona, sotto un profilo economico, la prestazione principale;

- è solitamente effettuata con la prestazione principale (“in seguito ad essa”).

La condizione è che le diverse prestazioni abbiano tra loro un rapporto di subordinazione. Per prestazioni accessorie in correlazione con l'importazione di beni entrano in considerazione:

- consegna di un imballaggio di un bene (vedi cifra 4.7.3.3.1);
- consegna di componenti e beni accessori (vedi cifra 4.7.3.3.2);
- altre prestazioni in relazione con il bene importato (p.es. prestazioni di trasporto e di imposizione; (vedi cifra 4.7.3.3.3)).

Le prestazioni accessorie condividono il destino fiscale della prestazione principale e sono quindi imponibili in base alle disposizioni concernenti la prestazione principale.

4.7.3.3.1 Imballaggio di un bene

Indipendentemente dal suo valore utilitario un imballaggio di un bene deve sempre essere considerato come prestazione accessoria del bene importato se è un imballaggio usuale del bene contenuto (si veda la pubblicazione “Imballaggi con deposito ed imballaggi”, mod. 52.24).

Un imballaggio non usuale non va considerato come una prestazione accessoria bensì come parte di una combinazione di prestazioni secondo la cifra 4.7.3.4.

4.7.3.3.2 Componenti e beni accessori

Per le componenti e i beni accessori la delimitazione deve essere effettuata come per l'imballaggio di un bene. Viene considerata prestazione accessoria quando si tratta di componenti o beni accessori usuali. Negli altri casi si tratta di una combinazione di prestazioni secondo la cifra 4.7.3.4.

4.7.3.3.3 Altre prestazioni fornite in correlazione con il bene importato

Le prestazioni fornite in correlazione con il bene importato, come il trasporto, l'imposizione, la piantagione e simili, sono considerate prestazioni accessorie usuali. I costi di tali prestazioni condividono pertanto il destino fiscale del bene importato.

4.7.3.4 Combinazioni di prestazioni (assortimento di beni)

Una combinazione di prestazioni comprende una maggioranza di prestazioni, alle quali non si applicano né le disposizioni relative alla prestazione complessiva secondo la cifra 4.7.3.2, né quelle relative alla prestazione principale e accessoria secondo la cifra 4.7.3.3.

Ciascuna singola prestazione di una combinazione di prestazioni (assortimento di beni) costituisce, per quanto riguarda l'IVA, un'importazione indipendente. L'imposizione della combinazione non presenta difficoltà, a condizione che i beni riuniti soggiacciono uniformemente all'aliquota ridotta o all'aliquota normale. Se la combinazione comprende beni che vanno imposti all'aliquota ridotta e all'aliquota normale, ogni bene deve essere imposto secondo la rispettiva aliquota (per le eccezioni si veda qui appresso). Il fornitore estero deve pertanto menzionare separatamente il valore dei diversi beni che compongono l'assortimento nel giustificativo del valore (fattura, ecc.).

Se all'importazione della combinazione di prestazioni manca la ripartizione del valore o sussistono dubbi sulla sua esattezza, la controprestazione complessiva viene imposta all'aliquota normale.

In deroga al principio enunciato e per semplificazione, si applicano le seguenti eccezioni:

- Riviste con allegati supporti di dati, per il suono o di immagini o altri beni (aliquota ridotta, sempre che si tratta di una rivista ai sensi dell'articolo 33 OLIVA e che la rivista non sia una prestazione accessoria ai beni ad esse allegati);
- Arrangiamenti di fiori e piante fino ad un valore della controprestazione di 300 franchi (aliquota ridotta, sempre che l'aspetto dell'arrangiamento, secondo l'impressione generale, è principalmente improntato ai fiori e/o ad altre piante secondo la cifra 4.7.1);

- Piante in idrocoltura con porta vasi (cache-pot) fino ad un valore della controprestazione di 300 franchi (aliquota ridotta, sempre che le piante, gli indicatori del livello d'acqua ed i porta vasi non siano imballati separatamente);
- Corone dell'avvento e ghirlande fino ad un valore della controprestazione di 300 franchi, con foglie naturali, fiori recisi o rami (aliquota ridotta);
- Mazzi di fiori e corone funebri guarnite con materiale vegetale (aliquota ridotta);
- Altre combinazioni di prestazioni con una prestazione principale pari almeno al 70%. Se il bene imponibile all'aliquota ridotta rappresenta almeno il 70% della controprestazione complessiva, questa può essere imposta eccezionalmente su domanda all'aliquota ridotta, sempreché il fornitore estero identifichi separatamente il valore dei singoli beni che compongono la combinazione di prestazione sul giustificativo del valore (fattura, ecc.).

4.8 Pagamento dell'imposta

Il credito fiscale insorge con l'accettazione della dichiarazione doganale. Per quanto concerne le modalità di pagamento, vi sono le seguenti possibilità.

- Per principio l'IVA sulle importazioni di beni deve essere pagata secondo le disposizioni della legislazione doganale, ossia nella moneta ufficiale e in contanti.
- Coloro che hanno aperto un conto PCD presso la Direzione generale delle dogane prestando una garanzia sotto forma di fideiussione generale, deposito di titoli o deposito in contanti devono pagare l'IVA all'Amministrazione federale delle dogane entro 60 giorni. Tale ordinamento non si applica agli invii imposti d'ufficio nel traffico postale e alle importazioni denunciate verbalmente per il trattamento doganale (p.es. nel traffico turistico).
- Il contribuente registrato sul territorio svizzero che è stato autorizzato dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. dall'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein a far capo alla procedura di riporto effettua il conteggio sull'importazione di beni con l'amministrazione delle contribuzioni interessata. Tale procedura concerne chi
 - è registrato come contribuente sul territorio svizzero ed effettua il rendiconto secondo il metodo effettivo,
 - importa ed esporta regolarmente dei beni e
 - presenta eccedenti d'imposta precedente regolarmente superiori a 50'000 franchi.

4.9 Restituzione dell'imposta all'importazione per effetto della riesportazione

L'IVA riscossa all'importazione viene restituita per effetto della riesportazione se non sono adempite le condizioni per la deduzione integrale dell'imposta precedente. Se tale deduzione non entra in linea di conto, l'Amministrazione federale delle dogane restituisce l'IVA riscossa all'importazione, sempre che

- i beni siano riesportati senza essere stati precedentemente consegnati a terzi e usati sul territorio svizzero (il motivo della riesportazione non riveste alcuna importanza) oppure
- i beni usati sul territorio svizzero siano riesportati a causa della rescissione della fornitura che a suo tempo ha condotto all'importazione.

Oltre a tali condizioni, la restituzione dell'IVA sull'importazione è prevista soltanto se

- i beni vengono riesportati entro cinque anni dalla scadenza dell'anno civile in cui è stata riscossa l'IVA;
- si può comprovare che l'identità dei beni riesportati corrisponde a quella dei beni a suo tempo importati;

- essa viene richiesta all'atto dell'esportazione mediante un'apposita domanda. Le domande di restituzione a posteriori possono essere prese in considerazione se sono presentate per iscritto alla direzione del circondario doganale in cui è avvenuta la riesportazione entro 60 giorni a contare dalla dichiarazione doganale per il regime dell'esportazione.

In singoli casi l'Amministrazione federale delle dogane può vincolare la restituzione alla denuncia regolare del bene all'importazione all'estero. Ciò impedisce che la Svizzera diventi il crocevia di raggiri illegali.

4.10 Condono dell'imposta all'importazione

La LIVA prevede tra l'altro il condono dell'IVA sull'importazione di beni se l'incaricato della dichiarazione doganale (p.es. lo spedizioniere) non può trasferire l'imposta a causa dell'insolubilità dell'importatore e se, all'epoca dell'accettazione della dichiarazione doganale, quest'ultimo era iscritto nel registro dei contribuenti presso l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

La Direzione generale delle dogane decide in merito al condono. Esso deve essere fatto valere con una domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi. Il termine per la presentazione di domande di condono dell'imposta è di un anno a contare dalla determinazione dell'imposta; in caso di imposizione con obbligo fiscale condizionale, il termine decorre dalla conclusione del regime doganale scelto.

4.11 Termini e autorità di ricorso

4.11.1 Restituzione dell'imposta all'importazione

L'IVA riscossa in eccesso o l'IVA non dovuta possono essere restituite a determinate condizioni.

L'Amministrazione federale delle dogane può tuttavia non restituire l'IVA se essa può essere fatta valere interamente come imposta precedente nel rendiconto periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein.

Le domande di restituzione dell'IVA riscossa in eccesso o non dovuta possono essere inoltrate entro cinque anni a partire dalla fine dell'anno civile in cui è stata rilasciata la dichiarazione di importazione.

4.11.2 Modifica di dichiarazioni d'importazione non concernente l'imposizione

Entro 30 giorni dal momento in cui i beni hanno lasciato la custodia dell'Amministrazione federale delle dogane, la persona assoggettata all'obbligo della denuncia può inoltrare all'ufficio doganale una richiesta di modifica della dichiarazione d'importazione (p.es. modifica dell'importatore).

Dopo lo scadere del termine di 30 giorni la richiesta va considerata come ricorso contro l'imposizione all'importazione. Tali richieste devono essere inoltrate alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'imposizione all'importazione entro 60 giorni dall'allestimento della dichiarazione d'importazione. Esse devono essere comprovate.

4.11.3 Modifica di dichiarazioni d'esportazione

Nel caso in cui una rettifica della dichiarazione d'esportazione (p.e. esportatore, valore) è fatta valere entro 30 giorni dal momento in cui il bene non è più vincolato dalla custodia dell'autorità doganale la richiesta va inoltrata all'ufficio doganale responsabile dell'imposizione del bene esportato.

Dopo lo scadere del termine di 30 giorni la richiesta va considerata come ricorso contro l'imposizione all'esportazione. Tali ricorsi devono essere inoltrati alla direzione del circondario in cui ha avuto luogo l'imposizione all'esportazione entro 60 giorni dall'allestimento della dichiarazione d'esportazione.

5 Deduzione dell'imposta precedente

L'importatore registrato come contribuente sul territorio svizzero può dedurre come imposta precedente l'IVA riscossa sul bene importato nel conteggio periodico con l'Amministrazione federale delle contribuzioni, risp. l'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, sempre che siano adempite le condizioni degli articoli 38 segg. LIVA. Tale diritto sorge alla fine del periodo di conteggio in cui l'IVA è stata determinata e sussiste se la persona assoggettata all'imposta possiede l'originale della dichiarazione d'importazione.